



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 25/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 22 settembre 2012, n. 364

Registro regionale degli operatori in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex art. 21 L. 23 dicembre 1978 n. 833 in servizio presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AA.SS.LL. aggiornato alla data del 30 giugno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 mar.2001, n.165 e s.m.i.

Vista la D.G.R. 5/08/2011 n.1846;

Vista la D.D.n.5 del 16/09/11;

Vista la D.D. n.176 del 28/05/2010 del Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

Visto l'art. 32 della Legge 18/06/2009 n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.L.gs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari presso la Sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio, riceve la seguente relazione:

L'art. 21, comma 3) e comma 4) della L. 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" recita testualmente "In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, DPR. 24 luglio 1977 n. 616, spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi di ciascuna Unità sanitaria Locale nonché ai Presidi e Servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art 9, D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520".

I Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) delle AA.SS.LL., nello svolgimento dei compiti, a loro istituzionalmente delegati, di vigilanza sul rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, si avvalgono di personale che, in relazione alle funzioni all'uopo esercitate, assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di seguito UPG, ai sensi del su citato articolo.

La procedura di conferimento della qualifica di UPG, fatte salve le prerogative del Prefetto che rilascia l'apposito Decreto, prevede una deliberazione del Direttore Generale della ASL, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale tramite l'Assessorato alle Politiche della Salute, con la quale si richiede l'adozione del provvedimento per il riconoscimento della qualifica di UPG per l'operatore, in possesso del previsto titolo di studio, che abbia svolto con profitto il periodo di sei mesi effettivi di addestramento teorico-pratico presso lo SPESAL come da attestazione sottoscritta dal Direttore del medesimo Servizio.

Con l'adozione da parte della Regione della legge 28/11/2006 n.39 che ha definito gli ambiti territoriali delle nuove AA.SS.LL. facendoli coincidere con i confini di ciascuna Provincia, si è reso necessario, per gli operatori già nominati UPG, estendere detta qualifica all'intero territorio della ASL di riferimento con un ulteriore Decreto Prefettizio.

Per contrastare il fenomeno infortunistico, le AA.SS.LL. hanno potuto reclutare, nelle forme previste dalla vigente normativa, le risorse umane, Medici del Lavoro e Tecnici della Prevenzione, utili a perseguire importanti risultati sia in termini di attività espletate sul territorio sia di obiettivi di salute, concretizzatisi in una riduzione sostanziale degli infortuni sul lavoro. Anche per questi ultimi operatori, assunti con contratto a termine, è stato richiesto il conferimento della qualifica di UPG.

A fronte di ciò, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno costituire una anagrafe degli operatori in possesso della qualifica di UPG e monitorare le richieste di attribuzione di nuove qualifiche predisponendo una apposita scheda "Ricognizione archivio UPG", inviata ai Direttori SPESAL delle AA.SS.LL.

Sulla base delle tabelle con i dati richiesti trasmessi da tutti gli SPESAL nonché dei Decreti di conferimento di UPG pervenuti dalla Prefettura di Bari allo scrivente Ufficio, è stato possibile formulare, alla data del 30 giugno 2011, il Registro Regionale di tutti gli operatori in possesso della qualifica di UPG. in servizio presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) delle AA.SS.LL. di cui alla D.D. n. 283 del 22 luglio 2011.

La su richiamata Determina Dirigenziale ha, altresì, stabilito che il Registro regionale sia aggiornato, di norma, una volta l'anno entro il 30 giugno.

Con nota prot. n. 9073 del 25 giugno 2012, lo scrivente ha richiesto ai Direttori Spesal di comunicare eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al citato Registro a seguito di nuovi conferimenti qualifica UPG, revoche e pensionamenti.

Sulla base delle note di riscontro trasmesse dai Direttori Spesal, è stato formulato il Registro regionale degli operatori in possesso della qualifica di UPG aggiornato al 30 giugno 2012, allegato al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale, che si ritiene di poter pubblicare.

VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'Atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.gs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE
PREVENZIONE DELL'ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario Responsabile P.O.;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dallo stesso Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro";

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1. di pubblicare, per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, il Registro regionale degli operatori in possesso della qualifica di UPG in servizio presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) delle AA.SS.LL. alla data del 30 giugno 2012 di cui agli Allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6) composti complessivamente da n° 10 (dieci) facciate, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2. di stabilire che, per il futuro, il predetto Registro regionale sarà aggiornato, di norma, una volta l'anno entro il 30 giugno;

3. di dare al medesimo documento ampia diffusione e divulgazione anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

4. di notificare il presente provvedimento:

- ai Direttori Generali AA.SS.LL.;
- ai Direttori SPESAL delle AA.SS.LL.;
- alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro;
- alle Procure della Repubblica della Regione per il tramite delle Procure Generali presso le Corti di Appello di Bari e Lecce.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Fulvio Longo